

**COMUNE di SIRACUSA***REGISTRO DEI VERBALI DELLA GIUNTA: N. 113 DEL 14/09/2023***VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2022 – PRESA D'ATTO DELL'IRRILEVANZA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI SIRACUSA.

L'anno **duemilaventitré** il giorno **quattordici** del mese di **settembre**, in seduta tenutasi in videoconferenza, alle ore **15:45** ss., risultano convocati in seduta non pubblica i componenti di questa GIUNTA, ai sensi degli artt. 1 - comma 1°, lett. e) - della L. R. n. 48 dell'11.12.1991, 24 della L. R. n. 7 del 26.08.1992, 6 - comma 1° - della L.R. n. 30 del 23.12.2000 e 22/24 del vigente Statuto comunale.

Alla deliberazione dell'argomento di cui in oggetto, risultano riuniti:

<u>COMPONENTI</u>		<u>PRESENTI</u>	<u>ASSENTI</u>	<u>MODALITA' PARTECIPAZIONE</u>
1. ITALIA FRANCESCO	SINDACO	X		IN VIDEOCONFERENZA
2. BANDIERA EDGARDO	VICESINDACO	X		IN VIDEOCONFERENZA
3. GRANATA BENEDETTO FABIO	ASSESSORE		X	
4. CELESTI TERESSELLA	ASSESSORE	X		IN VIDEOCONFERENZA
5. PANTANO VINCENZO	ASSESSORE	X		IN VIDEOCONFERENZA
6. PAVANO GIANCARLO	ASSESSORE	X		IN VIDEOCONFERENZA
7. COPPA PIETRO	ASSESSORE	X		IN VIDEOCONFERENZA
8. CONSIGLIO SALVATORE	ASSESSORE	X		IN VIDEOCONFERENZA
9. RUVIOLI BARBARA	ASSESSORE		X	
10. GIBILISCO GIUSEPPE	ASSESSORE	X		IN VIDEOCONFERENZA

TOTALI

8

2

Partecipa alla seduta, ai sensi degli artt. 97 - comma 4°, lettera a) - del T.U.L.L.O.EE.LL. approvato con Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000, 24 - commi 4° e 5° - dello Statuto comunale, il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Danila Costa, presente presso la sede del Comune di Siracusa e collegato in videoconferenza, che cura la redazione del presente verbale.

Accertata dal SEGRETARIO GENERALE la presenza del Sindaco e degli Assessori, dando atto della modalità di partecipazione dei componenti alla seduta di Giunta, come indicato nella tabella sopra riportata, ex art. 5, comma 4, del vigente Regolamento di funzionamento della Giunta Comunale, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 10/03/2020.

Il Sindaco-Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dispone la trattazione dell'argomento in epigrafe.



COMUNE DI SIRACUSA

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 - lett. i - della L.R. n. 48 dell'11.12.1991, modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, da sottoporre alla **GIUNTA** con il seguente

Reg. Proposte **Giunta**

N. 122
del 14/09/2023

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2022 – PRESA D'ATTO DELL'IRRILEVANZA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI SIRACUSA.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 53 L. n. 142/1990 e L.R. n. 48/1991 si esprimono i seguenti pareri:

IL DIRIGENTE

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica
esprime parere: **Favorevole**

Data 14/09/2023

Il Dirigente
dott. Giorgio Gianni
Firmato digitalmente

PROPOSTA

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione nel corso del 2014, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando, ai fini dell'inclusione nello stesso, qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4;
- ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il bilancio consolidato 2022 deve essere approvato entro il 30/09/2023;
- alcuni soggetti non hanno approvato il rendiconto dell'anno 2022 tale per cui non può procedersi al consolidamento per i bilanci mancanti;
- in data 6 settembre è stata inviata dalla PEC di questo servizio finanziario alle rispettive PEC un sollecito per adempiere con urgenza ad approvare i rendiconti e depositare i documenti utili per le operazioni di consolidamento (conto economico patrimoniale) entro e non oltre il 13 settembre 2023;
- per il Consorzio Universitario Archimede è pervenuto solo una bozza di bilancio 2022 non approvato dall'assemblea (esso viene segnalato alla Giunta come non idoneo ai fini del formale consolidamento);
- per il Distretto Turistico del SUD-EST non è pervenuta alcuna risposta entro il 13 settembre 2023;
- il bilancio consolidato è disciplinato anche dall'articolo 233-bis del TUEL.

RILEVATO che:

- ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, definisce i componenti del "gruppo amministrazione pubblica" facendo riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione.
- ai sensi dell'allegato 4.4 citato, al paragrafo 3 costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":
 1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
 2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
- 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica *non* rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Preso atto che ai sensi dell'allegato 4.4 citato, al paragrafo 3 prevede che per consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza:

Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

- a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore **al 10 per cento** per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una **incidenza inferiore al 3 per cento**.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

- b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione".

Visto che il Comune di Siracusa ha proposto di approvare l'elenco dei soggetti che per il 2022 compongono il Gruppo amministrazione Pubblica con proposta n. 121 dell'11 settembre 2023 adottata dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 112 del 13/09/2023;

Visto il regolamento di contabilità approvato dal Commissario straordinario, con i poteri del Consiglio comunale, con atto n. 7 del 9 marzo 2020 che agli articoli dal 75 al 79 disciplina le regole per la redazione del Bilancio Consolidato;

Visto che il Comune di Siracusa ha notificato ai componenti il gruppo di amministrazione pubblica in data 16/01/2023 la Deliberazione di revisione annuale delle partecipazioni n. 74 del 30/12/2022;

Visto che l'art 78 del citato regolamento prevede:

Il Bilancio Consolidato viene predisposto dal Servizio Finanziario.

Entro il 20 gennaio il Servizio Finanziario, predispone una relazione finalizzata alla ricognizione degli elementi inerenti la riconducibilità dei soggetti all'interno dell'Area di consolidamento.

La Giunta entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce il Gruppo Amministrazione pubblica al 31 dicembre precedente del Comune ed individua i soggetti ivi inclusi l'obbligo di presentare i bilanci nella forma utile per il consolidamento dei conti.

Entro il 28 febbraio il Servizio Finanziario richiede ai soggetti ricadenti all'interno dell'Area di consolidamento come sopra individuati i dati necessari per la redazione del Bilancio Consolidato con particolare riferimento all'elisione delle operazioni infragruppo.

Entro il 31 maggio, i soggetti ricadenti all'interno dell'Area di consolidamento, forniscono i dati di cui ai punti precedenti richiesti dal Servizio Finanziario.

Visto che il Comune di Siracusa in riferimento alle partecipazioni che possiamo definire "storiche" ha adottato la deliberazione di costituzione del Gruppo amministrazione pubblica citata che, a seguito anche delle PEC di sollecito del sei settembre scorso, ha ricevuto i rendiconti 2022 utili e congruenti per il consolidamento tranne per il Distretto Turistico del Sud Est (per il Consorzio Archimede è pervenuto il preconsuntivo approvato dal CDA e non dall'Assemblea);

Al fine di verificare l'adempimento dell'obbligo di adozione del Bilancio consolidato entro i termini di legge, fissati per il corrente anno al 30 settembre 2023, il Comune deve prescindere dai rendiconti non pervenuti sebbene sia stata inviata la PEC citata;

Visto che il Comune di Siracusa ha approvato Rendiconto per l'anno 2022 con deliberazione del Commissario straordinario n. 38 del 10 maggio 2023;

La soglia di irrilevanza relativa all'esercizio 2022 è stata calcolata sulle risultanze contabili acquisite dal Comune dai bilanci ufficiali dei singoli enti, precisando che con l'armonizzazione del Dlgs. n. 118/2011 i dati saranno omogenei e raffrontabili solo se riferiti all'anno 2022 in argomento, considerando le grandezze esposte ridotte alle percentuali di possesso reali;

Per gli Enti che non hanno approvato formalmente il rendiconto viene fatto un raffronto con il preconsuntivo anche se il consolidamento andrebbe fatto con i valori ufficiali approvati dagli organi competenti.

I valori di raffronto sono i seguenti:

Parametri	Comune di Siracusa	%	Soglia
Totale attivo	299.808.530,92	3%	8.994.255,93
Patrimonio netto	45.155.298,52	3%	1.354.658,96
Ricavi caratteristici	131.055.096,89	3%	3.931.652,91

in base ai criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra indicati si espone la seguente tabella di rilevanza/irrelevanza considerando per alcuni soggetti gli ultimi dati pervenuti:

CONSORZIO UNIVERSITARIO ARCHIMEDE	Rendiconto 2022 non approvato dall'assemblea	Dati tratti dai bilanci rideterminati con le percentuali di partecipazione	Rilevanza rispetto al 3% soglia fissata
Parametri	Soglia del 3% Comune di Siracusa		
Totale attivo	8.994.255,93	647.085,63	No
Patrimonio netto	1.354.658,96	366.864,46	No
Ricavi caratteristici	3.931.652,91	97.465,75	No
CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA DEL PLEMMIRIO	Rendiconto 2022		Rilevanza rispetto al 3% soglia fissata
Parametri	Soglia del 3% Comune di Siracusa		
Totale attivo	8.994.255,93	1.171.041,33	No
Patrimonio netto	1.354.658,96	727.159,48	No
Ricavi caratteristici	3.931.652,91	320.585,90	No
CONSORZIO A.T.O. IDRICO N. 8 di SIRACUSA (in liquidazione)	Rendiconto 2022		Rilevanza rispetto al 3% soglia fissata
Parametri	Soglia del 3% Comune di Siracusa		
Totale attivo	8.994.255,93	1.476.359,27	No
Patrimonio netto	1.354.658,96	266.305,68	No
Ricavi caratteristici	3.931.652,91	0	No
S.R.R. SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO	Rendiconto 2022		Rilevanza

DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA				rispetto al 3% soglia fissato
Parametri		Soglia del 3% Comune di Siracusa		
Totale attivo	8.994.255,93	110.469,63	No	
Patrimonio netto	1.354.658,96	71.864,08	No	
Ricavi caratteristici	3.931.652,91	7,28	No	
ATI ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA		Rendiconto 2022		Rilevanza rispetto al 3% soglia fissato
Parametri		Soglia del 3% Comune di Siracusa		
Totale attivo	8.994.255,93	262.502,75	No	
Patrimonio netto	1.354.658,96	78.330,16	No	
Ricavi caratteristici	3.931.652,91	88.800,00	No	
CONSORZIO A.T.O. SR1 (in liquidazione)		Rendiconto 2022		Rilevanza
Parametri		Soglia del 3% Comune di Siracusa		
Totale attivo	8.994.255,93	105.443,78	No	
Patrimonio netto	1.354.658,96	79.626,96	No	
Ricavi caratteristici	3.931.652,91	39.721,48	No	

Per quanto sopra risulta dimostrata l'irrilevanza rispetto al valore soglia del 3% previsto nel citato principio contabile.

Verifica della soglia di **rilevanza complessiva del 10%**.

Parametro calcolato per il totale dell'attivo:

Organismo partecipato	Percentuale dei singoli bilanci	Soglia complessiva
CONSORZIO UNIVERSITARIO ARCHIMEDE	0,22	
CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA DEL PLEMMIRIO	0,39	
CONSORZIO ATO IDRICO in liquidazione	0,49	

SRR Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti ATO SR	0,04	
Assemblea Territoriale idrica	0,09	
CONSORZIO ATO SR 1 Spa in liquidazione	0,04	
Parametro non rilevante (arrotondato)	1,26	10%

Parametro calcolato per il totale del Patrimonio netto:

Organismo partecipato	Percentuale dei singoli bilanci	Soglia complessiva
CONSORZIO UNIVERSITARIO ARCHIMEDE	0,81	
CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA DEL PLEMMIRIO	1,61	
CONSORZIO ATO IDRICO in liquidazione	0,59	
SRR Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti ATO SR	0,16	
Assemblea Territoriale idrica	0,17	
CONSORZIO ATO SR 1 Spa in liquidazione	0,18	
Parametro non rilevante (arrotondato)	3,52	10%

Parametro calcolato per il totale dei ricavi caratteristici:

Organismo partecipato	Percentuale dei singoli bilanci	Soglia complessiva
CONSORZIO UNIVERSITARIO ARCHIMEDE	0,07	
CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA DEL PLEMMIRIO	0,24	
CONSORZIO ATO IDRICO in liquidazione	0,00	
SRR Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti ATO SR	0,00	
Assemblea Territoriale idrica	0,07	

CONSORZIO ATO SR 1 Spa in liquidazione	0,03	
Parametro non rilevante (arrotondato)	0,42	10%

Per quanto sopra risulta dimostrata l'irrilevanza anche per il parametro del 10% della sommatoria delle percentuali come previsto dal citato principio contabile.

Ribadito che per nessuna delle partecipazioni sopra citate sia superato il valore per determinare la **rilevanza** tale da obbligare il Comune alla redazione del bilancio consolidato.

PER LE RAGIONI ESPOSTE IN PARTE MOTIVA, SI PROPONE ALLA GIUNTA la deliberazione del seguente DISPOSITIVO:

1. Di dare atto, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, che il Comune di Siracusa non è obbligato e non procederà, quindi, alla redazione del bilancio consolidato per l'anno 2022 poiché i dati di bilancio delle stesse partecipazioni, con le precisazioni di cui alle premesse, risultano complessivamente e singolarmente tutte irrilevanti rispetto ai dati di bilancio del Comune di Siracusa.
2. Di dare mandato al dirigente competente per il controllo delle società ed enti partecipati di diffidare ulteriormente i soggetti che non hanno adottato i bilanci ad attenersi scrupolosamente ai termini di adozione del rendiconto per consentire al Comune di Siracusa le operazioni di verifica di rilevanza e di conseguente consolidamento.
3. Tenuto conto dell'imminente scadenza del termine di approvazione al 30/9/2023, si propone di dichiarare l'atto di approvazione della presente proposta immediatamente esecutiva

ALLEGATI

Nome allegato	Integrante
---------------	------------

Siracusa, **14/09/2023**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott. Giorgio Gianni
Firmato digitalmente



COMUNE di SIRACUSA

IL SETTORE FINANZIARIO

Proposta di Delibera di Giunta n. 122 del 14/09/2023

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2022 – PRESA D'ATTO DELL'IRRILEVANZA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI SIRACUSA.

Il Ragioniere Generale (o suo delegato) esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere non dovuto in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. n.48/91 ed integrato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000 e succ. mm. e ii.

Con le seguenti considerazioni:

Il parere contabile non è dovuto, tenuto conto dell'attestazione resa dal dirigente proponente secondo cui "Il presente atto non comporta spese poiché non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente".

Visto:

Esprime parere: **Favorevole**

Siracusa, lì 14/09/2023

Il Dirigente Settore Ragioneria
Dott. Giorgio Gianni
Firmato digitalmente

LA GIUNTA

- ESAMINATA l'allegata **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE** n. 122 del 14/09/2023 – SETTORE SERVIZI FINANZIARI – corredata di PARERI ex artt. 1 - comma 1°, lettera i - della L.R. n. 48 dell'11.12.1991 e 12 della L. R. n. 30 del 23.12.2000 – e richiamatane la parte motiva, che viene integralmente e ad ogni effetto recepita;

- FATTO proprio il contenuto della **PROPOSTA** medesima;

- CON VOTI unanimi resi con esplicita dichiarazione dei votanti,

D E L I B E R A:

-1)- APPROVARE, come ad ogni effetto approva, l'allegata **PROPOSTA**, formante parte integrante e sostanziale del presente verbale;

-2)- DICHIARARE, con apposita ed unanime votazione resa con esplicita dichiarazione dei votanti ed in considerazione delle ragioni di urgenza acclamate nell'anzidetta allegata **PROPOSTA**, l'adottata deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della L.R. n. 44 del 3.12.1991.

Il presente verbale è redatto e sottoscritto ai sensi dell'art. 5 - comma 4 - del vigente Regolamento di funzionamento della Giunta Comunale.

IL SINDACO
Francesco Italia
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Danila Costa
Firmato digitalmente

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile.**

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Danila Costa
Firmato digitalmente